SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 giugno 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. **73**.

Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», e successive modificazioni;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni;

Visti la legge 21 ottobre 1950, n. 991, di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1994, di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina del predetto Ente;

Vista la legge 24 aprile 1935, n. 740, recante costituzione del Parco nazionale dello Stelvio, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato costituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi; del 6 agosto 1993, istitutivo del Parco nazionale dei Monti sibillini; del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994, istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano ora denominato Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2011; del 17 maggio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle Cinque Terre; del 21 maggio 2001, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002, istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002, istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004, istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005, istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri;

Visto l'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 recante Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634, che, al fine, tra l'altro, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, prevede – tramite l'emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi delineati dalle lettere da *a)* ad *h)* del medesimo comma 634 – il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonché di strutture pubbliche statali partecipate dallo Stato anche in forma associativa;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed, in particolare, l'articolo 26, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Considerato, alla luce del peculiare assetto ordinamentale degli enti Parco e del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, dei principi e criteri direttivi enucleati nel comma 634 dell'articolo 2 della già citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, può trovare concreta ed efficace applicazione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal primo periodo del comma 634, il criterio collocato sub lettera *d)*, relativo alla riduzione del numero di componenti degli organi collegiali;

Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino degli organi collegiali degli enti parco nazionali disciplinati dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e del Consorzio del Parco

geominerario storico e ambientale della Sardegna in conformità al sopra delineato criterio direttivo;

Acquisita l'intesa con la regione Sardegna in relazione al riordino del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna;

Visto l'articolo 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 aprile 2012;

Acquisiti i pareri favorevoli della 13° Commissione permanente del Senato della Repubblica espresso nella seduta del 18 dicembre 2012 e della VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 22 gennaio 2013;

Ritenuto necessario, nonostante il diverso orientamento espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, mantenere la previsione, nell'ambito del Consiglio direttivo degli Enti parco, di un componente designato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, aumentando, di riflesso, il numero dei componenti designati dalla Comunità del parco, al fine di rispettare comunque il rapporto di proporzione fra la componente statale e quella non statale verso il quale le predette Commissioni hanno mostrato preferenza;

Considerato altresì che con l'operazione di riordino dei Consigli direttivi compiuta attraverso il presente decreto non si è inteso innovare nelle attribuzioni già intestate dalla normativa previgente agli enti territoriali, si continua a prevedere che i componenti del Consiglio direttivo siano nominati sentite le regioni interessate, per un verso, e si è ritenuto ultroneo, per altro verso, il recepimento della condizione, inserita in ambedue i pareri delle Commissioni parlamentari, tesa a ribadire la riserva allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del potere di nomina, naturalmente secondo le modalità previste dalla normativa previgente rispettivamente applicabile a ciascuno di essi, dei Presidenti degli Enti parco di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell' 8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Riordino degli Enti Parco

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente: «4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 le parole: "cinque componenti" sono sostituite dalle parole: "tre componenti".

3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti."».

4. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti."».

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva degli Enti di cui al presente articolo non sono corrisposti gettoni di presenza.

Art. 2.

Riordino del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso

1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede previe intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10. L'intesa deve essere raggiunta entro il termine perentorio di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.

Art. 3.

Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001, è sostituito dal seguente: «1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco oltre al Presidente, è composto da otto componenti di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni culturali, due in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunità del parco.».

Art. 4.

Norme transitorie

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Nei casi in cui per l'adeguamento dello statuto la normativa vigente preveda invece l'intesa con Regioni o Province autonome, ed entro il termine ultimo previsto dalla normativa medesima si siano svolte reiterate ma infruttuose trattative, il Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni o i Presidenti delle Province autonome interessate, provvede alla nomina di un Commissario straordinario che, subentrando al presidente e al consiglio direttivo, resta in carica sino al momento in cui l'intesa venga raggiunta.

2. Entro trenta giorni dall'adeguamento degli statuti di cui al presente articolo, i soggetti aventi titolo provvedono alle designazioni di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 6, foglio n. 240

———

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

— La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

— La legge 21 ottobre 1950, n. 991 (Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo), è

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1950, n. 292.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 (Adeguamento ai princìpi della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1994, n. 35.

— La legge 24 aprile 1935, n. 740 (Istituzione del Parco nazionale dello Stelvio) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1935, n. 129.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1974, n. 196:

"Art. 3.

1.Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria.

2.Nell'esercizio delle loro potestà in materia, le Province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.

3. Le province per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e le province adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali.

4. La gestione unitaria del parco è attuata mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due province, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti.

5. Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente, le province esercitano le funzioni amministrative di cui al primo comma avvalendosi dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il parco dello Stelvio di Bormio. Le spese per il pagamento delle competenze al personale statale addetto al servizio del parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in relazione alle unità di personale messe a loro disposizione d'intesa con le province stesse.

6. Il personale di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge della provincia stessa prevista al quarto comma e potrà essere destinato ai servizi svolti dal consorzio. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

7. Le norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 740 , e nel regolamento approvato con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 1178 , per quanto applicabili, restano operanti fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al terzo comma, salva la facoltà delle province di provvedere anche prima in ordine all'estensione del parco ai sensi del secondo comma del presente articolo.".

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1947, n. 211.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436 (Regolamento recante adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai princìpi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 1997, n. 296.

— Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.:

"Art. 35. Norme transitorie.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai princìpi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 . Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai princìpi generali della presente legge.".

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1994, n. 6:

"Art. 4.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , ai princìpi della medesima legge.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1993, n. 186.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1993, n. 184.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1993, n. 199, S.O., e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1993, n. 275, dopo la registrazione alla Corte dei Conti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Pollino), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1994, n. 9.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1993 (Istituzione dell'Ente parco nazionale della Val Grande) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1994, n. 41.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994 (Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1994, n. 73.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1995, n. 181, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale della Maiella) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1995, n. 181, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1995, n. 181, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1995, n. 181, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1995, n. 181, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2011 (Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano in Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 2012, n. 2.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 (Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1996, n. 215.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 1996, n. 290.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 (Istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1999, n. 295.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 (Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2001, n. 250.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002 (Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente parco) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 2002, n. 298.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 (Istituzione del Parco nazionale della Sila e dell'Ente parco) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2003, n. 63.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 (Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2004, n. 152.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2005 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2005, n. 155.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007 (Istituzione del Parco nazionale dell'appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2008, n. 55.

— Si riporta il testo dell'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta Uffciale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:

"10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 (Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2001, n. 265.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Uffciale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

"634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.".

— Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:

"Art. 26. Taglia-enti.

(In vigore dal 28 febbraio 2010)

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.".

— Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2009, n. 150:

"Art.17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».

2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.

4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

4-*bis*. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al comma 3.

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*h)* la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell' articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati.

9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo.

10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell' articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010.

19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.

20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».

21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente».

22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

22-*bis*. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.

22-*ter*. La revoca disposta ai sensi del comma 22-*bis* integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.

5-*ter*. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-*bis*, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-*bis* sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo».

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera *a)*, pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25. L' articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all' articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.

26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto».

27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».

28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«c-*bis*) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 57-*bis* (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».

30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera *f)*, sono inserite le seguenti: «f-*bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;»

30-*bis*. Dopo il comma 1 dell' articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità»

30-*ter*. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-*quater*. All' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.»;

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».

30-*quinquies*. ll' articolo 10-*bis*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».

31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.

32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente comma:

«46-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».

33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.

34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

34-*bis*. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

35-*bis*. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

35-*ter*. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 35-*ter*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-*quinquies*. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all' articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

35-*sexies*. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-*septies*, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell' articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

35-*septies*. Per le finalità di cui al comma 35-*sexies*, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministra-

zioni statali di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-*octies*. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all' articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

35-*novies*. Il comma 11 dell' articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

35-*decies*. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell' articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

35-*undecies*. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-*duodecies*. Il credito d'imposta di cui al comma 35-*undecies* non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.".

— Si riporta il testo dell'articolo 10-*bis* decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e pubblicato nella Gazzetta Uffciale 30 dicembre 2009, n. 302:

"Art. 10 bis. Termini in materia di «taglia-enti» e di «taglia-leggi».

(In vigore dal 31 maggio 2010)

1. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento «taglia-enti», si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento «taglia-enti», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura».

3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.

4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.».

— Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, S.O.:

"Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

(In vigore dal 27 marzo 2012)

(*Omissis*).

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.".

— Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e pubblicato nella Gazzetta Uffciale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.:

Art. 22. Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici.

(In vigore dal 26 giugno 2012)

(*Omissis*).

2. Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi.".

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

"Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.".

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 9. Ente parco.

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

a) *quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;*

b) *uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;*

c) *uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;*

d) *uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;*

e) *uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).*

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. *Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.*

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta esecutiva formata da *tre componenti*, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14.

8-*bis*. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. *In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti.* Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'atti-

vità di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

12-*bis*. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.".

Note all'art. 2:

— L'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991 è riportato nelle note alle premesse.

— L'articolo 4 della citata legge n. 10 del 1994 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell' articolo 7, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 ottobre 2001, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 7. Consiglio direttivo del consorzio del Parco.

1. *Il consiglio direttivo del consorzio del Parco oltre al Presidente, è composto da otto componenti di cui quattro in rappresentanza dei Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dell'istruzione. dell'università e della ricerca e per i beni culturali, due in rappresentanza della regione autonoma della Sardegna e due degli enti locali interessati, designati dalla Comunità del parco.* I presidenti ed i componenti del consiglio direttivo sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione Sardegna.".

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente regolamento, è riportato nelle note all'articolo 1.

13G00113

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2013.

Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo n. 422/97 del 19 novembre 1997 con il quale sono stati conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di Trasporto pubblico locale, anche ferroviario a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 400/97 del 20 settembre 1999 modificativo ed integrativo del decreto legislativo n. 422/97 del 19 novembre 1997;

Visto l'art. 1, comma 300 della Legge 244/07 con il quale è stato istituito l'Osservatorio per il trasporto pubblico locale;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il quale a decorrere dall'anno 2011 e' stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità;

Visto l'art. 30, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stato disposto l'incremento di 800 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012, del fondo di cui all'art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

Visto l'art. 16-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013;

Visto l'art. 3, comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 16-*bis* del citato decreto-legge n. 95/2012 secondo il quale i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la

programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;

Visto il comma 9 del richiamato art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per effetto del quale «la regione non può avere completo accesso al fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» dello stesso articolo.

Considerato il ruolo fondamentale svolto dall'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 quale organismo tecnico di raccordo fra lo Stato centrale e gli enti territoriali ai fini del monitoraggio dei dati del settore.

Considerata, altresì, la necessità di definire, d'intesa con le Regioni, percentuali di ripartizione iniziali delle risorse stanziate sul fondo che consentano un progressivo e strutturale efficientamento del settore evitando, nell'immediato, criticità che possano incidere gravemente sulla regolarità e continuità dei servizi pubblici eserciti all'atto dell'entrata in vigore del presente D.P.C.M.;

Valutato pertanto opportuno prevedere modalità che diano per un triennio certezza alle Regioni su una quota parte del fondo, pari al 90% dello stesso, da ripartire sulla base delle percentuali definite d'intesa con le Regioni stesse, subordinando la ripartizione della quota residua al raggiungimento annuale degli obiettivi fissati;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 16-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con legge 7 Agosto 2012 n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Vista la proposta formulata con nota 5 febbraio 2012 alla segreteria della Conferenza unificata per acquisirne l'intesa diramata a tutte le amministrazioni interessate con nota CSR 855 P-4.23.2.13 del 5 febbraio 2013;

Vista il nuovo schema di D.P.C.M. contenente le modifiche discusse in sede tecnica nell'ambito della apposita riunione indetta dalla segreteria della Conferenza Unificata, diramato con nota CSR 902 P-4.23.2.13 del 6 febbraio 2013;

Vista l'intesa della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 24/CU del 7 febbraio 2013) sancita nella seduta del 7 febbraio 2013 che prevede alcune modifiche, concordate in sede di conferenza, allo schema di D.P.C.M. diramato con la citata nota 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di TPL anche ferroviario

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto *a)* del richiamato art. 16-*bis*, finalizzato a conseguire "un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico" e del punto *c)* finalizzato a conseguire "la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata" è verificato attraverso l'incremento annuale del "load factor" calcolato su base regionale nella misura che sarà determinata in sede di revisione triennale del presente D.P.C.M. ai sensi del successivo art. 4.

Nel primo triennio di applicazione l'obiettivo è verificato attraverso l'incremento del 2,5% del numero dei passeggeri trasportati su base regionale, determinato anche attraverso la valutazione del numero dei titoli di viaggio.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto *b)* del richiamato art. 16-*bis*, finalizzato a conseguire "il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi" è verificato attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente, del rapporto calcolato su base regionale tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura di almeno lo 0,03 per rapporti di partenza inferiori o uguali allo 0,20 ovvero 0,02 per rapporti di partenza superiori allo 0,20 fino alla concorrenza del rapporto dello 0,35, ovvero attraverso il mantenimento o l'incremento del medesimo rapporto per rapporti superiori. Tali valori saranno rideterminati in sede di revisione triennale del presente DPCM ai sensi del successivo art. 4.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto *d)* del richiamato art. 16-*bis*, finalizzato a conseguire "la definizione di livelli occupazionali appropriati" è verificato attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore, ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il blocco del turn over per le figure professionali non necessarie a garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilità del personale verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre misure equivalenti che potranno essere successivamente definite.

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto *e)* del richiamato art. 16-*bis*, finalizzato a conseguire "la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica" è verificato attraverso la trasmissione all'Osservatorio per il trasporto pubblico locale e alle regioni dei dati richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche ai fini delle verifiche di cui ai punti precedenti.

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, relativi all'intero complesso dei servizi TPL anche ferroviari, provvede il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti con le modalità di cui al successivo art. 5.

Gli obiettivi di cui ai punti precedenti si considerano raggiunti anche mediando il risultato annuale con i risultati del biennio precedente.

Art. 2.

Ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata, sono ripartire entro il 30 giugno di ciascun anno le risorse stanziate sul Fondo.

La ripartizione delle risorse di cui al comma precedente è effettuata per il 90 % sulla base delle percentuali riportate sulla Tabella 1 e per il residuo 10% sulla base di quanto previsto al successivo art. 3.

A decorrere dall'anno 2015 la percentuale da ripartire sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 3 è incrementata biennalmente di due punti percentuali, con conseguente riduzione della quota inizialmente prevista nella misura del 90 % del fondo.

A titolo di anticipazione il 60% delle risorse stanziate sul Fondo è ripartito ed erogato alle regioni sulla base delle percentuali di cui alla Tabella 1 e con le modalità indicate al comma 6 dell'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il residuo 40% delle risorse stanziate sul fondo, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, è erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno.

Con le medesime modalità le regioni provvedono ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali.

Art. 3.

Riparto quota risorse subordinata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1

La quota del 10% delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario è attribuita a ciascuna regione prendendo a riferimento la percentuale di cui alla Tabella 1.

Qualora la regione raggiunga tutti gli obiettivi indicati all'art. 1, la quota di cui al comma precedente è assegnata integralmente.

Nel caso in cui gli obiettivi di cui all'art. 1 sono raggiunti parzialmente, alla regione è assegnata parte della quota di cui al comma 1, con le percentuali di seguito riportate:

a) 30 % per un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

b) 60 % per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) 10 % per la definizione di livelli occupazionali appropriati;

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi si provvede ai sensi del successivo art. 5.

Qualora la regione non trasmetta all'osservatorio per il trasporto pubblico locale i dati richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini delle verifiche di cui all'art. 1, la quota di cui al comma 1 non viene assegnata.

Per l'anno 2013 ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 16-*bis* del decreto-legge 95/12 gli obiettivi di cui al comma precedente si considerano soddisfatti mediante l'adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo art. 16-*bis* entro quattro mesi dall'emanazione del presente D.P.C.M.. A tal fine, le Regioni trasmettono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Osservatorio per le politiche del TPL entro 130 giorni dalla data di emanazione del presente D.P.C.M. copia dei provvedimenti adottati ed i dati istruttori da cui risulta eseguito la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale.

Art. 4.

Adempimenti successivi

Con D.P.C.M. emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza Unificata le percentuali di ripartizione di cui alla Tabella I sono rideterminate con cadenza triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dei dati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio per il TPL.

In fase di prima applicazione, le percentuali della Tabella I, per i soli anni 2014 e 2015, sono adeguate annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente su proposta della Conferenza delle regioni e Province autonome previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Le risorse del fondo che, a seguito delle verifiche di cui all'art. 1 non possono essere ripartite ai sensi del precedente art. 3, sono destinate ad investimenti diretti a migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di TPL e ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore.

A tal fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata si provvede al riparto, con cadenza biennale, di tali risorse tra le regioni, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna regione, nel medesimo biennio.

Art. 5.

Monitoraggio e verifiche a regime

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge 244/2007.

A tal fine le regioni, entro il 15 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno 2014, trasmettono al Ministero delle Infrastrutture ed all'Osservatorio i risultati della attività di riprogrammazione dei servizi effettuata nell'anno precedente sull'intero comparto del TPL e del servizio ferroviario regionale al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

Lo 0,025% delle quote spettanti alle regioni a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale, ai sensi degli articoli 2 e 3 è accantonato annualmente per essere destinato alla creazione della banca dati ed al sistema informativo pubblico nelle diverse istanze centrali e periferiche regionali necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

Art. 6.

Aggiornamento

Laddove se ne ravvisi l'esigenza, i contenuti del presente D.P.C.M. sono aggiornati con le medesime procedure previste al comma 3 del richiamato art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.

Roma, 11 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MONTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 335

Tabella 1
Percentuali di riparto base

Regione	
Abruzzo	2,69 %
Basilicata	1,55 %
Calabria	4,31 %
Campania	11,11 %
Emilia Romagna	7,35 %
Lazio	11,68 %
Liguria	4,09 %
Lombardia	17,30 %
Marche	2,18 %
Molise	0,71 %
Piemonte	9,84 %
Puglia	8,10 %
Toscana	8,81 %
Umbria	2,03 %
Veneto	8,24 %
Totale	100,00 %

13A05483

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2013.

Autorizzazione ad assumere, a trattenere e riammettere in servizio unità di personale per le esigenze del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, che individua i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie». A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74 e dall'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009, nonché a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone: «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: *a)* gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non ge-

nerale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; *b)* le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Visto l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che l'art. 2, comma 6, del succitato decreto prevede che «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012, non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi»;

Visto l'art. 2, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui «Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura.»;

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 380, con la quale sono state fornite le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 2 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ed in cui è precisato che «le amministrazioni o le categorie di personale escluse dalla misura di riduzione degli assetti organizzativi, sono anche escluse dal blocco delle assunzioni»;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;

Vista la nota del 20 febbraio 2013, n. 215 con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - chiede, per l'anno 2013, assunzioni, riammissioni, nonché trattenimenti in servizio, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione, asseverata dal competente organo di controllo, delle cessazioni avvenute nell'anno 2012 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Ritenuto, nelle more degli adempimenti di riduzione delle dotazioni organiche previste dalla normativa sopra richiamata, di autorizzare con il presente provvedimento: 40 nuove assunzioni, 5 riammissioni in servizio, nonché 69 trattenimenti in servizio, come richiesti dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, a condizione che si riferiscano a personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale, nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - è autorizzato, a valere sulle risorse finanziarie relative all'anno 2013, a procedere a: 40 nuove assunzioni, 5 riammissioni in servizio, nonché 69 trattenimenti in servizio, per un numero complessivo di unità di personale indicato nella Tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nella predetta Tabella è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate a condizione che siano riferite a personale amministrativo operante presso uffici giudiziari.

3. Il Ministero della giustizia è tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Diparti-

mento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e trattenuto in servizio e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri registro n. 5, foglio n. 155

Tabella

ASSUNZIONI IN SERVIZIO DI PERSONALE ANNO 2013
(Cessazioni anno 2012 – Budget assunzioni 2013)
(art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni)

Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (di cui n. 69 trattenimenti in servizio e n. 5 riammissioni)	**114**	**€ 7.371.292,62**	**€ 54.400.664,20**	**€ 10.880.132,84**	**1486**	**297**

13A05507

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 186 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti

finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 87.186 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 giugno 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 186 giorni con scadenza 31 dicembre 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate

partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando

la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 giugno 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 giugno 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a par-

tecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A05522

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 febbraio 2013.

Modifica del decreto 3 aprile 2008, relativo al progetto di ricerca e formazione DM24912 presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto 593/2000 a fronte del Bando Biotecnologie da realizzarsi nella regione Lombardia. (Decreto n. 200).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR) e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2009, n. 625/Ric., di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1675/Ric. del 21 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore delle Biotecnologie da realizzarsi nella regione Lombardia» (di seguito «Bando»);

Visto il decreto direttoriale n. 374/Ric. del 3 aprile 2008 (registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2008 – Reg. n. 4 foglio 296 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 201 del 28 agosto 2008) con il quale, tra gli altri, è stato ammesso alle agevolazioni, con le modalità e le condizioni ivi indicate, il progetto di ricerca e formazione DM24912 presentato da Axxam S.r.l., Dompe' PHA.R.MA S.p.a. e Humanitas Mirasole S.p.a., dal titolo «Identificazione e caratterizzazione di inibitori dei recettori a 7 domini trans-membrana (G protein-cupled receptors): messa a punto della piattaforma tecnologica per il disegno razionale degli inibitori e caratterizzazione del profilo farmacologico di inibitori potenti e selettivi», per un finanziamento di € 1.142.365,00, di cui € 445.810,00 nella forma di contributo nella spesa e € 696.555,00 nella forma di credito agevolato;

Vista la nota del 5 marzo 2009 con la quale il Ministero ha autorizzato la proroga di n. 10 mesi della durata delle attività di ricerca, richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 7, del predetto decreto di ammissione alle agevolazioni;

Vista la nota del 25 ottobre 2010 con la quale il Ministero, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 297/99 espresso sulla base dei supplementi istruttori di Banca e Esperto, ha preso atto della fusione per incorporazione, dal 1° ottobre 2009, della Dompe' PHA.R.MA. S.p.a (c.f. 01672090667) nella Dompe' S.p.a. (c.f. 01241900669) che è subentrata in tutte le attività di ricerca e formazione e nella titolarità del progetto DM24912;

Vista la nota dell'Istituto convenzionato Intesa Sanpaolo c/o Mediocredito Italiano S.p.a., pervenuta al MIUR in data 22 Novembre 2012, prot. 7486, con cui viene comunicato per il predetto progetto la non sussistenza del requisito di collaborazione con università e/o enti pubblici di ricerca;

Vista la relazione tecnico-contabile finale redatta dall'esperto in itinere del progetto, allegata alla sopra citata nota di Intesa Sanpaolo S.p.A. in cui l'esperto attesta il non raggiungimento della percentuale utile all'ottenimento della maggiorazione del 10% per collaborazione con università e/o enti pubblici di ricerca;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'agevolazione disposta con decreto direttoriale n. 374/Ric. del 3 aprile 2008 relativamente alle sopra citate variazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del bando emanato con decreto direttoriale n. 1675/Ric. del 21 luglio 2005, (G.U.R.I. n. 174 del 28 luglio 2005) recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore delle Biotecnologie da realizzarsi nella regione Lombardia»:

DM24912

Titolo Ricerca: «Identificazione e caratterizzazione di inibitori dei recettori a 7 domini trans-membrana (G protein-cupled receptors): messa a punto della piattaforma tecnologica per il disegno razionale degli inibitori e caratterizzazione del profilo farmacologico di inibitori potenti e selettivi.»;

Titolo Formazione: «Identificazione e caratterizzazione di inibitori dei recettori a 7 domini trans-membrana (G protein-cupled receptors): messa a punto della piattaforma tecnologica per il disegno razionale degli inibitori e caratterizzazione del profilo farmacologico di inibitori potenti e selettivi.»,

BENEFICIARI	COSTO AMMESSO (€) NEL D.D. 374/Ric./2008		
	Ricerca	Formazione	Totale
AXXAM S.p.A.	617.300,00	130.000,00	747.300,00
DOMPÈ S.p.A.	260.000,00	---	260.000,00
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	200.000,00	---	200.000,00
Totale	**1.077.300,00**	**130.000,00**	**1.207.300,00**

già ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa con decreto direttoriale n. 374/Ric. del 3 Aprile 2008 (G.U.R.I. n. 201 del 28 agosto 2008), viene revocata l'ulteriore agevolazione (Bonus) del 10% per collaborazione con università e/o enti pubblici di ricerca. L'intervento agevolativo è riportato nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, e riepilogato nella seguente tabella.

BENEFICIARI	AGEVOLAZIONI		
	Contributo nella Spesa fino a €	Credito Agevolato fino a €	Totale fino a €
AXXAM S.p.A.	253.460,00	462.975,00	716.435,00
DOMPÈ S.p.A.	44.620,00	191.310,00	235.930,00
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	40.000,00	150.000,00	190.000,00
Totale	**338.080,00**	**804.285,00**	**1.142.365,00**

Art. 2.

In conseguenza di quanto sopra, l'impegno assunto con decreto n. 374/Ric. del 3 aprile 2008, relativamente al progetto DM24912, resta invariato e pari a € 1.142.365,00, ma l'intervento nella forma di contributo nella spesa passa da € 445.810,00 a € 338.080,00 e il credito agevolato passa da € 696.555,00 a € 804.285,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale n. 374/Ric. del 3 aprile 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 183

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

Generalità del Progetto

- Domanda: DM24912 del 28/10/2005

- Progetto di Ricerca

Titolo:
Identificazione e caratterizzazione di inibitori dei recettori a 7 domini trans-membrana (G protein-cupled receptors): messa a punto della piattaforma tecnologica per il disegno razionale degli inibitori e caratterizzazione del profilo farmacologico di inibitori potenti e selettivi.

Inizio Attività: 01/03/2006

Durata mesi: 46

- Progetto di Formazione

Titolo:
"Identificazione e caratterizzazione di inibitori dei recettori a 7 domini trans-membrana (GPCR, G protein-coupled receptors): messa a punto della piattaforma tecnologica per il disegno razionale degli inibitori e caratterizzazione del profilo farmacologico di inibitori potenti e selettivi".

Inizio Attività: 01/01/2008

Durata mesi: 24

- Beneficiari

AXXAM SPA
BRESSO - (MI)

DOMPÉ SPA
L'AQUILA - (AQ)

HUMANITAS MIRASOLE SPA
ROZZANO - (MI)

• Costo Totale	€ 1.207.300,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.003.500,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 73.800,00
- di cui attività di Formazione	€ 130.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	382.500	-	382.500
Spese generali	-	-	-	-	229.500	-	229.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	195.000	-	195.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	196.500	-	196.500
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	1.003.500	-	1.003.500
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.003.500	-	1.003.500

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	5.500	-	5.500
Spese generali	-	-	-	-	3.300	-	3.300
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	65.000	-	65.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	73.800	-	73.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	73.800	-	73.800

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	49.000	-	49.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	2.000	-	2.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	8.000	-	8.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	44.000	-	44.000
Subtotale	-	-	-	-	103.000	-	103.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	27.000	-	27.000
Totale	-	-	-	-	130.000	-	130.000

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	-	200.700,00	-	200.700,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	752.625,00	-	752.625,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	-	7.380,00	-	7.380,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	51.660,00	-	51.660,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	130.000,00	-	130.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	208.080,00	130.000,00	338.080,00
Credito Agevolato fino a €	804.285,00	-	804.285,00
TOTALE	1.012.365,00	130.000,00	

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

AXXAM SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	288.000	-	288.000
Spese generali	-	-	-	-	172.800	-	172.800
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	156.500	-	156.500
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	617.300	-	617.300
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	617.300	-	617.300

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	49.000	-	49.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	2.000	-	2.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	8.000	-	8.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	44.000	-	44.000
Subtotale	-	-	-	-	103.000	-	103.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	27.000	-	27.000
Totale	-	-	-	-	130.000	-	130.000

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

AXXAM SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	65%	70%	75%	75%	75%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	20%	15%	10%	10%	10%
Credito Agevolato	60%	65%	70%	70%	70%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

AXXAM SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	123.460,00	-	123.460,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	462.975,00	-	462.975,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	130.000	-	130.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	123.460,00	130.000,00	253.460,00
Credito Agevolato fino a €	462.975,00	-	462.975,00
TOTALE	586.435,00	130.000,00	

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

DOMPÉ SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	32.000	-	32.000
Spese generali	-	-	-	-	19.200	-	19.200
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	135.000	-	135.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	186.200	-	186.200
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	186.200	-	186.200

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	5.500	-	5.500
Spese generali	-	-	-	-	3.300	-	3.300
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	65.000	-	65.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	73.800	-	73.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	73.800	-	73.800

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

DOMPÉ SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	65%	70%	75%	75%	75%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	20%	15%	10%	10%	10%
Credito Agevolato	60%	65%	70%	70%	70%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

DOMPÉ SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	37.240,00	-	37.240,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	139.650,00	-	139.650,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	7.380,00	-	7.380,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	51.660,00	-	51.660,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	44.620,00	-	44.620,00
Credito Agevolato fino a €	191.310,00	-	191.310,00
TOTALE	235.930,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

HUMANITAS MIRASOLE SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	62.500	-	62.500
Spese generali	-	-	-	-	37.500	-	37.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	60.000	-	60.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	200.000	-	200.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	200.000	-	200.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

HUMANITAS MIRASOLE SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	65%	70%	75%	75%	75%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	20%	15%	10%	10%	10%
Credito Agevolato	60%	65%	70%	70%	70%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/BioTech DM24912

HUMANITAS MIRASOLE SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	40.000,00	-	40.000,00
Credito Agevolato fino a €	150.000,00	-	150.000,00
TOTALE	190.000,00	-	

13A05482

DECRETO 19 giugno 2013.

Ripartizione dei finanziamenti, tra le regioni per la fornitura gratuita o semigratuita libri di testo, per l'anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il D.P.C.M. 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, che prevede, tra l'altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999;

Visto il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211, recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della suindicata legge 448/98;

Visto il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernente le disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 229 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 31 dicembre 2012 concernente la ripartizione in capitolo delle unità di voto parlamentare, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per i triennio 2013-2015, che ha appostato per l'anno finanziario 2013, nel capitolo 7243 del Ministero dell'Interno, la somma di € 103.000.000;

Considerato che con nota prot. n. 46346 in data 29 maggio 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria – Ispettorato generale del Bilancio ha comunicato che sul predetto capitolo è stato operato un accantonamento di € 49.440.000, effettuato, in via cautelativa, nelle more dell'applicazione dell'art. 2 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e che, dunque lo stanziamento di competenza allo stato è pari a € 53.560.000;

Visto l'art. 2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le Regioni , per l'anno scolastico 2013/2014, della somma complessiva di € 53.560.000, prevista dalle disposizioni richiamate in epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2013, è definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 giugno 2013

Il direttore generale: BODA

ALLEGATO

TABELLA A - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione -

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	%	N.	N.	€
	a	b	c=b*a/100	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$
Piemonte	11,6	184.831	21.440	1.984.282
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	9,3	5.651	526	48.638
Lombardia	10,4	411.768	42.824	3.963.296
Veneto	8,2	221.689	18.178	1.682.397
Friuli-Venezia Giulia	10,2	50.287	5.129	474.708
Liguria	13,1	62.630	8.205	759.319
Emilia-Romagna	7,1	188.140	13.358	1.236.261
Toscana	9,1	161.500	14.697	1.360.143
Umbria	12,5	39.286	4.911	454.484
Marche	12,3	72.649	8.936	827.000
Lazio	10,9	256.132	27.918	2.583.812
Abruzzo	17,6	61.582	10.838	1.003.083
Molise	21,0	15.534	3.262	301.907
Campania	24,5	349.309	85.581	7.920.387
Puglia	17,6	225.652	39.715	3.675.550
Basilicata	28,8	30.623	8.819	816.227
Calabria	24,0	105.164	25.239	2.335.871
Sicilia	29,1	277.993	80.896	7.486.820
Sardegna	17,3	78.435	13.569	1.255.818
ITALIA		**2.798.855**	**434.042**	**40.170.000**

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2011

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2011/12

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

TABELLA A/1 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione.

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1) %	Alunni (2) N.	Stima alunni meno abbienti (3) N.	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4) €
	a	b	c=b*a/100	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$
Piemonte	11,6	86.135	9.992	627.640
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	9,3	2.356	219	13.764
Lombardia	10,4	181.966	18.924	1.188.766
Veneto	8,2	104.308	8.553	537.284
Friuli-Venezia Giulia	10,2	25.153	2.566	161.162
Liguria	13,1	30.150	3.950	248.103
Emilia-Romagna	7,1	89.428	6.349	398.845
Toscana	9,1	78.609	7.153	449.352
Umbria	12,5	20.226	2.528	158.815
Marche	12,3	38.028	4.677	293.820
Lazio	10,9	128.272	13.982	878.276
Abruzzo	17,6	32.524	5.724	359.575
Molise	21,0	8.836	1.856	116.560
Campania	24,5	167.646	41.073	2.580.073
Puglia	17,6	119.778	21.081	1.324.227
Basilicata	28,8	17.425	5.018	315.238
Calabria	24,0	58.722	14.093	885.288
Sicilia	29,1	132.156	38.457	2.415.753
Sardegna	17,3	40.255	6.964	437.460
ITALIA		1.361.973	213.161	13.390.000

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2011

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2011/12

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

13A05484

DECRETO 19 giugno 2013.

Ripartizione dei finanziamenti, in favore delle regioni a statuto speciale, per l'erogazione di borse di studio nelle scuole statali e paritarie, per l'anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate ed il D.P.C.M. 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione ed, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1;

Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 attuativo delle disposizioni in precedenza indicate, concernente un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato D.P.C.M. che prevede come, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella A ad esso allegata, relative alla ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di £. 250 miliardi, s'intendono modificate, con apposito provvedimento del Direttore Generale del competente Ufficio di questo Ministero, in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio;

Visto il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernente le disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n, 229 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 31 dicembre 2012 concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, che ha appostato per l'anno finanziario 2013, nel capitolo 3044 del Ministero citato, la somma di € 16.133.625;

Considerato che con nota in data 10 aprile 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle pubbliche Amministrazioni, ha comunicato che sul predetto capitolo è stato operato un accantonamento di € 173.149 in attuazione dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 e che, dunque lo stanziamento di competenza è pari ad € 15.960.476;

Visto l'art. 2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le Regioni a Statuto Speciale, per l'anno 2013, della somma complessiva di € 15.960.476, per l'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore, è definita secondo l'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 giugno 2013

Il direttore generale: BODA

ALLEGATO

TABELLA A - Piano di riparto - per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano - dei fondi destinati all'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione.				
REGIONE	**Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1)**	**Alunni (2)**	**Stima alunni meno abbienti (3)**	**Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)**
	%	**N.**	**N.**	**€**
	a	**b**	**c=b*a/100**	**d=c/ctot*dtot**
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	**9,3**	**14.539**	**1.352**	**87.036**
Friuli-Venezia Giulia	**10,2**	**129.017**	**13.160**	**847.089**
Sicilia	**29,1**	**690.155**	**200.835**	**12.927.710**
Sardegna	**17,3**	**188.456**	**32.603**	**2.098.641**
			247.950	**15.960.476**

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2011

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2011/12

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

13A05485

DECRETO 19 giugno 2013.

Approvazione della tipologia della Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/1993 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Vista la legge 6 aprile 2007, n. 46, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali ed, in particolare l'art. 5-*bis* «Attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, con il quale il Ministero della salute è designato quale «Autorità competente» ai sensi dell'art. 121 del medesimo regolamento Reach;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2010, recante «Approvazione delle linee guida per l'istituzione di un master universitario di secondo livello in Reach»;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2007 del Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 2008, recante «Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)» in particolare il paragrafo 1.2, nn. 12, 13, 14, dell'allegato I;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente l'autonomia didattica degli atenei, ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 9 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifici-disciplinari, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale relativo all'approvazione della Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico, espresso nell'adunanza del 4 aprile 2012, su proposta della società chimica italiana;

Visto il parere della società italiana di tossicologia;

Sentito il gruppo di lavoro formazione ed informazione del comitato tecnico di coordinamento, istituito presso il Ministero della salute di cui all'art. 7 del decreto 22 novembre 2007 che svolge un'attività di raccordo operativo per gli aspetti connessi all'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) tra le amministrazioni centrali, gli organismi tecnici di supporto e le regioni e province autonome;

Considerato che le tematiche inerenti la valutazione e la gestione del rischio chimico sono fondamentali per la gestione e l'applicazione di norme a tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;

Ritenuto necessario approvare la tipologia della Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico per la formazione di figure professionali capaci di valutare e gestire i rischi derivanti dalla produzione, immissione sul mercato ed uso di prodotti chimici, nonché i rischi legati all'intero ciclo di vita dei prodotti destinati ad usi specifici e coperti dalle normative di settore;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Per le finalità di cui alle premesse è approvata la tipologia della Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico, di seguito «Scuola di specializzazione», di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

2. La Scuola di specializzazione si connota come scuola di area non sanitaria.

Art. 2.

Istituzione della Scuola di specializzazione

1. A decorrere dall'anno accademico 2013/2014 le Università degli studi e le scuole superiori universitarie ad ordinamento speciale possono istituire la Scuola di specializzazione.

Art. 3.

Durata e crediti formativi

1. La Scuola di specializzazione ha la durata di due anni accademici pari a 120 crediti formativi universitari (CFU).

Art. 4.

Diploma di specializzazione

1. Al termine del corso, il Diploma di specializzazione (DS) è conferito dopo il superamento di una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione) con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali nonché dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.

Art. 5.

Riconoscimento crediti

1. Le competenti autorità accademiche della Scuola di specializzazione, a seguito di specifica valutazione, possono esonerare coloro che hanno acquisito un diploma di master attinente alle tematiche oggetto della Scuola di specializzazione per non più del 45% dei CFU previsti dal percorso formativo della scuola stessa.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2013

Il Ministro: CARROZZA

ALLEGATO (articolo 1, comma 1)

Contenuto formativo della
Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico

1. Introduzione

La Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico è istituita allo scopo di formare figure professionali con specifiche competenze necessarie per valutare e gestire i rischi derivanti dalla produzione e dall'uso di sostanze chimiche, nonché i rischi legati all'intero ciclo di vita di prodotti destinati ad usi specifici e coperti dalle normative sociali, di settore e di prodotto.

La Scuola si articola in due anni per 120 CFU in cui vengono sviluppate in maniera integrata le seguenti aree tematiche: (i) area normativa-giuridica, (ii) area chimica, (iii) area tossicologica, (iv) area di analisi, valutazione e gestione del rischio ed (v) area applicativa.

I profili professionali ai quali il corso fa riferimento comprendono coloro che - operando o intendendo operare in realtà quali università, enti di ricerca, laboratori, studi professionali, società di consulenza, aziende, organi di vigilanza e controllo, enti pubblici o istituzioni - sono interessati ad approfondire le tematiche tecnico-scientifiche, legislative e applicative correlate alla valutazione e alla gestione del rischio chimico, così come previsto dalle normative nazionali e comunitarie.

2. Tipologie di lauree magistrali per l'accesso alla Scuola

L'accesso alla Scuola è consentito ai laureati delle Lauree Magistrali delle classi (e lauree equiparate, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009):

- LM06 Lauree Magistrali in Biologia
- LM07 Lauree Magistrali in Biotecnologie Agrarie
- LM08 Lauree Magistrali in Biotecnologie Industriali
- LM09 Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
- LM13 Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale
- LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica
- LM26 Lauree Magistrali in Ingegneria della Sicurezza
- LM35 Lauree Magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
- LM41 Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia
- LM42 Lauree Magistrali in Medicina Veterinaria
- LM54 Lauree Magistrali in Scienze Chimiche
- LM60 Lauree Magistrali in Scienze della Natura
- LM61 Lauree Magistrali in Scienze della Nutrizione Umana
- LM69 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie

- LM70 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari
- LM71 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale
- LM75 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
- LM86 Lauree Magistrali in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
- LM/SNT4 Lauree Magistrali in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

3. Contenuti formativi

Il percorso formativo consente allo studente di acquisire le competenze necessarie per inserirsi nel contesto lavorativo legato non solo all'industria chimica ed alle aziende che fabbricano, importano, formulano, distribuiscono e utilizzano sostanze e miscele, ma anche alle agenzie di consulenza ambientale e alle autorità competenti per l'implementazione delle normative nazionali e comunitarie aventi come strumento metodologico la valutazione e la gestione del rischio chimico. Il loro supporto è prezioso per le industrie produttrici, per gli importatori e per gli utilizzatori di prodotti chimici e per gli organismi preposti al controllo e alla gestione del rischio.

I partecipanti, alla fine del progetto formativo, sono in grado di effettuare valutazioni di rischio secondo i correnti criteri tecnico-scientifici e in accordo con le disposizioni delle vigenti normative a tutela della salute umana e dell'ambiente. Inoltre, sono in grado di supportare le aziende, le agenzie e le autorità nella stesura dei dossier e dei documenti valutativi richiesti dalle normative vigenti e nell'adeguamento dei processi di produzione attraverso l'adozione di sintesi e processi chimici a ridotto impatto ambientale e maggiore tutela della salute umana, come richiesto dalle normative di settore.

La Scuola si compone delle seguenti aree tematiche:

a) Area normativa-giuridica: definizione di responsabilità giuridiche e ruoli degli attori coinvolti nelle normative sociali, di settore e di prodotto aventi come strumento metodologico la valutazione e la gestione del rischio, introduzione del framework generale delle normative e delle loro fasi di implementazione.

b) Area chimica: approfondimento delle conoscenze sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze chimiche; principi ed applicazioni di chimica verde per supportare le scelte delle possibili alternative alle sostanze più pericolose.

c) Area tossicologica: approfondimento delle conoscenze sulle proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze e introduzione di diversi software nell'ambito dell'Intelligent Testing Strategy (ITS).

d) Area di analisi, valutazione e gestione del rischio: approfondimento relativo alle procedure di analisi di rischio per la salute umana e per l'ambiente con particolare riferimento agli scenari di esposizione che riguardano l'ambiente di lavoro, il consumatore, la popolazione generale e l'ecosistema.

e) Area applicativa: approfondimento degli strumenti metodologici ed applicativi per l'implementazione delle normative vigenti attraverso selezionati casi di studio, stage in azienda ed altre attività propedeutiche alla prova finale.

4. Competenze professionali

La Scuola forma figure professionali con specifiche competenze in tema di:

a) normativa comunitaria e nazionale in materia di sostanze chimiche, rischio e sicurezza con particolare riferimento alle normative sociali, di settore e di prodotto che abbiano come strumento metodologico la valutazione e la gestione dei rischi da sostanze chimiche;
b) metodologie e procedure per la caratterizzazione delle sostanze;
c) proprietà tossicologiche ed eco-tossicologiche delle sostanze;
d) tecniche computazionali per la stima delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze;
e) metodologie e procedure per la valutazione del rischio;
f) metodologie e procedure per l'allestimento dei dossier e dei documenti valutativi richiesti dalle normative vigenti in tema di valutazione e gestione del rischio;
g) valutazione dei nuovi materiali quali ad esempio quelli prodotti da nanotecnologie e da nuovi processi evolutivi;
h) strategie di sintesi e produzione di sostanze alternative a quelle tossiche e/o di sostanze eco-compatibili.

Organizzazione del corso

Il corso di Specializzazione è organizzato in moduli di insegnamento collocabili nelle sopracitate aree tematiche.

Attività formative	Aree tematiche	SSD	Ambiti disciplinari	CFU
DI BASE	Normativo giuridica e di implementazione nelle normative sociali, di settore e di prodotto aventi come strumento metodologico la valutazione e la gestione del rischio	IUS/01 IUS/07 IUS/14 SECS-P/07 SECS-P/08 SECS-P/13	▪ Regolamenti REACH e CLP ▪ Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/08 (e normative collegate) ▪ Testo unico ambientale D. Lgs 152/06 ▪ Altre normative nazionali e comunitarie rilevanti aventi come strumento metodologico la valutazione e la gestione del rischio chimico (quali ad esempio, e non limitatamente ad esse, normative relative ai prodotti fitosanitari, ai biocidi, ai cosmetici, agli alimenti e ai mangimi, ai materiali e agli oggetti a contatto con alimenti)	20
CARATTERIZZANTI	Chimica	CHIM/01 CHIM/02 CHIM/03 CHIM/04 CHIM/06 CHIM/08 CHIM/12	▪ Caratterizzazione delle sostanze chimiche ▪ Proprietà chimico-fisiche delle sostanze chimiche ▪ Metodologie QSAR per la valutazione delle proprietà delle sostanze chimiche ▪ Produzione delle sostanze chimiche: processi, prodotti e formulazioni ▪ Progettazione di procedimenti di sintesi e di processi chimico eco-compatibili ▪ Chimica ambientale ▪ LCA nell'implementazione del REACH e delle altre normative di settore	35
	Tossicologia	BIO/10 BIO/14 MED/04 BIO/19 MED/07 SECS-S/02	▪ Tossicologia ▪ Ecotossicologia ▪ Microbiologia ▪ Epidemiologia ▪ Biostatistica ▪ Risorse informatiche in tossicologia	35

Attività formative	Aree tematiche	SSD	Ambiti disciplinari	CFU
AFFINI o INTEGRATIVE	Area di analisi, valutazione e gestione del rischio	CHIM/08 CHIM/12 BIO/07 BIO/14 MED/42 MED/43 MED/44 AGR/11 AGR/12 AGR/13	▪ Esposizione e valutazione dei rischi connessi con l'utilizzo delle sostanze chimiche ▪ Situazioni a rischio ▪ Scenari espositivi e ricadute ambientali ▪ Gestione del rischio ▪ Medicina del lavoro e igiene industriale ▪ Metodologie di valutazione del rischio negli ambienti di lavoro	15
ATTIVITA' APPLICATIVE	Area applicativa		Tirocinio e stage aziendale	10
			Prova finale	5
				120

13A05506

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Beta Team».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Agrichem B.V., con sede legale in Koopvaardijweg 9, 4900 AG Oosterhout, NL, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato BETA TEAM contenente le sostanze attive fenmedifam, etofumesate e desmedipham;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della salute e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - Istituto di Chimica Agraria e Ambientale, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 5 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva etofumesate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2013 in attuazione della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002;

Visto il decreto del 18 aprile 2004 di inclusione della sostanza attiva fenmedifam nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2015 in attuazione della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004;

Visto il decreto del 18 aprile 2004 di inclusione della sostanza attiva desmedipham nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2015 in attuazione della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto (UE) n. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui l'etofumesate per la quale il periodo di approvazione viene prorogato al 31 luglio 2016;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico–scientifica presentata dall'Impresa Agrichem B.V a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico–scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 6 mesi dalla sopra citata data del 21 dicembre 2012;

Vista la nota pervenuta in data 4 gennaio 2013 da cui risulta che l'Impresa Agrichem BV. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio per il proseguimento dell'*iter* autorizzativo;

Ritenuto di autorizzare il prodotto BETA TEAM fino al 31 luglio 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva etofumesate;

Decreta:

L'Impresa Agrichem B.V., con sede legale in Koopvaardijweg 9, 4900 AG Oosterhout, NL, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BETA TEAM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva etofumesate nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, 4900 CV, Oosterhout, NL.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15352.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BETA TEAM

Diserbante di post-emergenza per la barbabietola da zucchero
Suspo-emulsione

Composizione:
Fenmedifam puro.................... 7,58% (75 g/L)
Desmedifam puro.................... 2,53% (25 g/L)
Etofumesate puro.................... 15,15% (150 g/L)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Olanda
Tel. 00 31 162 431 931

Stabilimento di produzione:
Agrichem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout (Olanda)

Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....

Contenuto Netto: 1, 5, 10 litri Partita n° ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie, evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Al fine di proteggere le acque sotterranee impiegare il prodotto Beta Team senza superare la dose massima di 1 kg/ha per la s.a. etofumesate ogni 3 anni sullo stesso appezzamento di terreno.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
BETA-TEAM è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; la componente etofumesate inoltre esplica anche un'azione residuale.
Il prodotto si é dimostrato attivo verso un'ampia gamma di infestanti a foglia larga, comprese quelle di più difficile controllo come ad esempio: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Anagallis arvense* (Anagallide), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Euphorbia helioscopica* (Erba calenzola), *Fallopia convolvulus* (Convolvolo nero), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Papaver* spp. (Papavero), *Polygonum* spp. (Poligonacee), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stellaria media* (Centocchio) ed altre importanti dicotiledoni, il prodotto è inoltre attivo nei confronti delle graminacee ai primissimi stadi di sviluppo (1-3 foglie).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono intervenendo su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie) e in modo particolare ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.

- Interventi ripetuti a bassi dosaggi: intervenire con BETA TEAM alla dose di 0,7 litri per ettaro in 100-150 litri di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto a 0,7 litri per ettaro di formulato per altre 1-2 volte, orientativamente a cadenza di 7-10 giorni e comunque seguendo l'emergenza delle infestanti.
- Intervento frazionato: eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola. Intervenire nella prima frazione con BETA TEAM alla dose di 1-1,2 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua. La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con BETA TEAM alla dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 200 litri d'acqua.
- Intervento unico: utilizzare BETA TEAM alla dose di 2-2,5 litri per ettaro in 250-300 litri d'acqua su bietole che abbiano già differenziato le 4 foglie e vere.

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali.
- Evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C; con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
- Effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua necessari per le diverse tecniche d'impiego.
- Non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.

Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo

Compatibilità:
È importante agitare la tanica durante la miscelazione e mantenere l'agitazione fino alla fine del trattamento. BETA-TEAM è miscibile con gli altri erbicidi di post-emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione. Si sconsiglia l'impiego di BETA-TEAM in associazione ad insetticidi liquidi o in polvere bagnabile a base di Azinfos.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 120 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLA BARBABIETOLA

Fitotossicità:
Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

28 GEN. 2013

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.....

13A05330

DECRETO 31 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Devguard 500 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 10 marzo 2009 presentata dall'Impresa Devgen NV, con sede legale in Technologiepark 30 - B-9052 Gent (Belgio), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CPD20-500 G/L SC contenente la sostanza attiva iprodione;

Viste le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva iprodione, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2016 in attuazione della direttiva 2003/31/EC della Commissione del 11 aprile 2003;

Visto il decreto del 24 febbraio 2011 che modifica l'estensione di utilizzo della sostanza attiva iprodione, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995

n. 194 in attuazione della direttiva 2010/58/UE della Commissione del 12 agosto 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico – scientifica presentata dall'Impresa Devgen NV a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 16 gennaio 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 19 dicembre 2012 prot. 42618 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data del 19 dicembre 2012;

Vista la nota pervenuta in data 8 gennaio 2013 da cui risulta che l'Impresa Devgen NV ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio, chiedendo nel contempo la variazione del nome da CPD20-500 G/L SC a DEVGUARD 500 SC.

Ritenuto di autorizzare il prodotto DEVGUARD 500 SC fino al 31 ottobre 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva iprodione;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009.

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Devgen NV, con sede legale in Technologiepark 30 - B-9052 Gent (Belgio), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DEVGUARD 500 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa SIPCAM SPA, Salerano Sul Lambro - (LO) ed importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Imprese estera DOGAL AS - Beykoz, Istanbul (Turchia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14630.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DEVGUARD 500 SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Prodotto ad attività nematostatica per il controllo dei parassiti che attaccano le colture di pomodoro, cetriolo, cetriolino, melone e peperone coltivate in serra
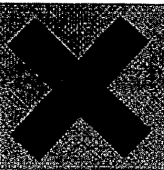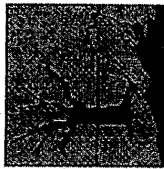
CPD20 – 500 g/L SC
Registrazione Ministero della Salute n. ... del

COMPOSIZIONE
IPRODIONE puro g. 43,03 (=500 g/L) Partita n.
Coformulanti q.b. a g. 100

DEVGEN NV
Technologiepark 30 - B-9052 Gent (Belgio)
Tel. +32 9 324 24 24

Stabilimento di produzione:
SIPCAM SpA - Saleranno sul Lambro (LO)
DOGAL AS - Beykoz, Istanbul (Turchia)

Contenuto: **1-5-10-20-25** L

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta..

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
DEVGUARD 500 SCè **un formulato ad azione nematostatica** efficace per il controllo dei nematodi (*Meloidogyne sp*) che attaccano le colture di **pomodoro, cetriolo, cetriolino, melone** e **peperone** coltivate in serra.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
DEVGUARD 500 SCsi impiega alla dose di 2,0 l/Ha e si applica al suolo di coltivazione tramite l'impianto di fertirrigazione, utilizzando volumi d'acqua compresi fra i 50 e i 500 hl/ha.

Gestire la fertirrigazione modulando i volumi di acqua apportati in funzione delle esigenze della coltura. Evitare di eccedere nell'apporto idrico, che può provocare fenomeni di asfissia, stress e favorire lo sviluppo di malattie fungine, oltre a indurre un eccessiva diluizione del prodotto intorno all'apparato radicale.

Su **pomodoro, peperone, melone** iniziare i trattamenti almeno 3 giorni dopo il trapianto e proseguirli ad intervalli di 14 giorni, effettuando fino ad un massimo di 6 applicazioni per ciclo colturale.
Su **cetriolo** e **cetriolino** iniziare i trattamenti almeno 5 giorni dopo il trapianto e proseguirli ad intervalli di 14 giorni, effettuando fino ad un massimo di 6 applicazioni per ciclo colturale.

Avvertenza Agronomica:
Data la particolare modalità di azione del prodotto, nelle situazioni d'impiego dove è prevedibile un elevato livello di infestazione si raccomanda di adottare una strategia di lotta ai nematodi di tipo integrato, impiegando in pre-trapianto un nematocida a diverso meccanismo di azione o facendo ricorso alla pratica della "solarizzazione", al fine di abbattere la carica nematica nel terreno e favorire la successiva azione nematostatica di CDP20-500 g/L SC.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si usa da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 31 GEN. 2013

13A05317

DECRETO 31 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ghibli 240 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 21 novembre 2012 dall'impresa Cheminova A/S con sede legale in Thyboronvej 78 DK7673 Harboore (Danimarca), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GHIBLI 240 SC contenente la sostanza attiva nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Nic It registrato al n. 13745 con D.D. in data 9 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nic It registrato al n. 13745;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 29 aprile 2008, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'Impresa Cheminova A/S con sede legale in Thyboronvej 78 DK7673 Harboore (Danimarca), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GHIBLI 240 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; L 1 - 2,5 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Cheminova A/S, Thyboronvej 78 DK7673 Harboore (Danimarca);

Schirm Gmb H Division Sideco, Mecklenburger Strasse 229, D-23568 Lubeck (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15668.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GHIBLI 240 SC

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
SOSPENSIONE CONCENTRATA

GHIBLI 240 SC - Registrazione del Ministero della Salute n. .... del ...

Composizione
100 g di **GHIBLI 240 SC** contengono:
Nicosulfuron puro g 23,5 (= 240 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

Titolare della registrazione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78
DK 7673 Harboøre (Danimarca)

distribuito da: **Syngenta Crop Protection Italia** - via Gallarate, 139 - 20151 Milano - Tel. +39 02 334441

Stabilimenti di produzione: **CHEMINOVA A/S** - Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre (Danimarca)
SCHIRM GMBH Division Sideco, Mecklenburger Strasse 229, D-23568 Lübeck, (Germania)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: **ml 250–500; L 1-2,5-5**

Partita n.: Vedere sulla confezione

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti, tuta da lavoro, stivali o scarpe antinfortunistiche. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
GHIBLI 240 SC è un erbicida selettivo di post-emergenza del mais, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro di azione è molto amplio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI DI IMPIEGO: MAIS
INFESTANTI SENSIBILI
Graminacee: *Avena spp.* (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-gallis* (Giavone comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta)
Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis eurocoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio)

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Graminacee: *Panicum spp.* (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella)
Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phitolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola)

MODALITÀ DI IMPIEGO
GHIBLI 240 SC si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza

GHIBLI 240 SC si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in casi di "stress" idrici. GHIBLI 240 SC si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra i 200 e 400 litri per ettaro, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatio di premiscelazione dell'attrezzatura.
Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI di IMPIEGO
170 – 250 ml/ha: la dose minore è consigliabile sulle infestanti sensibili nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
170 + 80 ml/ha: in caso di presenza di malerbe a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.
Per completare l'azione di GHIBLI 240 SC su infestanti mediamente sensibili o mediamente resistenti (*Abutilon theophrasti, Chenopodium spp.*) si consiglia la miscela con prodotti specifici a base di dicamba, piridate e fluroxipir.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. I geoinsetticidi a base di carbammati o fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di GHIBLI 240 SC possono interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
Quelli a base di teflutrin, carbosulfan e carbofuran (vari) non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti con GHIBLI 240 SC è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.
Operare come segue:
Svuotare il serbatoio; risciacquare il serbatoio, pompe e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua.
Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente il serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
PROTEGGERE DAL FREDDO. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 31 GEN. 201

13A05331

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 maggio 2013.

Variazione di denominazione di varietà vegetali iscritte al registro delle specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 1977, con il quale sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà di pomodoro denominate «Heinz 1350», «Heinz 1370» e «Heinz 2274», da ultimo rinnovato con decreto n. 4629 del 10 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 7023 del 28 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2011, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di pomodoro denominata «Alba Rossa»;

Viste le note n. 419 del 10 gennaio 2013 e n. 4926 del 13 marzo 2013, con le quali i responsabili della conservazione in purezza, rispettivamente Cora Seeds s.r.l. e ISI Sementi S.p.A., hanno chiesto la modifica delle denominazioni che identificano le varietà sopracitate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il D.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Considerato che il controllo effettuato sulle nuove denominazioni proposte ha dato esito positivo e che le stesse sono state oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 01/2013;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate;

Decreta:

Articolo unico

Le denominazioni delle varietà di pomodoro di seguito elencate, è modificata come indicato in tabella:

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Nuova denominazione	Responsabile conservazione in purezza
Pomodoro	644	Heinz 1350	**H1350**	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	645	Heinz 1370	**H1370**	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	649	Heinz 2274	**T2274**	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	3106	Alba Rossa	Albarossa	Cora Seeds s.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A05479

DECRETO 31 maggio 2013.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il D.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà di specie ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
Pomodoro	Cerasuolo	3256	A	H	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Refosco	3298	A	H	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Zibibbo	3303	A	H	Nirit Seeds Ltd

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A05480

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 17 giugno 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della medesima regione nei giorni dal 18 febbraio al 1° marzo 2011. (Ordinanza n. 95).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nei giorni dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2012 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2013;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del Commissario delegato del 4 marzo 2013;

Acquisita l'intesa della Regione Basilicata con nota del 22 aprile 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Basilicata è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente generale del Dipartimento infrastrutture, opere pubbliche e mobilità della Regione Basilicata è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro sessanta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione Basilicata, Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il predetto Dirigente, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Basilicata, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente generale del Dipartimento infrastrutture, opere pubbliche e mobilità della Regione Basilicata provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5679, aperta ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2011, n. 3984, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente generale del Dipartimento infrastrutture, opere pubbliche e mobilità della Regione Basilicata può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Basilicata ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il predetto Dirigente a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì,

ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario con particolare riguardo alle regole sulla concorrenza, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 9, 10, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243, nonché le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2013

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

13A05501

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 giugno 2013.

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro del comune di Villa San Giovanni nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in relazione all'attraversamento del contesto urbano da parte di mezzi pesanti. (Ordinanza n. 96).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3296 del 19 giugno 2003, n. 3416 del 18 marzo 2005, e 3946 del 15 giugno 2011, nonché la nota del Presidente della regione Calabria del 28 settembre 2012;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto subentro del comune di Villa San Giovanni nel completamento degli interventi ancora in corso di definizione;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comune di Villa San Giovanni è individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in atto nel territorio del medesimo comune in relazione all'attraversamento del contesto urbano da parte di mezzi pesanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro del medesimo Comune nel coordinamento degli interventi. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, che sono trasferiti al comune di Villa San Giovanni, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

3. Il Prefetto di Reggio Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3296/2003 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli in-

terventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il comune di Villa San Giovanni subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla gestione commissariale, ivi compresi quelli derivanti dai procedimenti giurisdizionali di cui al successivo comma 5.

5. Il comune di Villa San Giovanni succede al Commissario delegato *pro-tempore* in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile, con oneri anche a carico delle risorse di cui al comma 7.

6. Il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative del medesimo comune, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3096, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.

8. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui alla presente ordinanza residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

9. A seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 8 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite sul bilancio del comune di Villa San Giovanni ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa san Giovanni è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 9 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

11. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

12. Il Responsabile del Settore finanziario del comune di Villa San Giovanni, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2013

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

13A05502

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 19 giugno 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro di Roma Capitale nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità inerente il settore del traffico e della mobilità. (Ordinanza n. 97).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mo-

bilità nella città di Roma, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con il quale, nell'ambito del predetto stato di emergenza, sono state ricomprese le attività di delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma nonché, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che per la gestione delle attività poste in essere per il superamento della situazione di criticità in rassegna non è stata istituita una apposita contabilità speciale ma sono state utilizzate le risorse allocate sui pertinenti capitoli del bilancio del Comune di Roma e gestite mediante le ordinarie procedure contabili;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del Commissario delegato del 28 settembre 2012 e la nota del Sindaco di Roma del 20 marzo 2013;

Acquisita l'intesa delle Regione Lazio con nota del 15 maggio 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Roma Capitale è individuata quale Amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di cui in premessa.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore dell'Ufficio per gli interventi previsti nei Piani emergenziali nel settore del traffico e della mobilità e per il programma Roma Capitale è individuato quale soggetto responsabile a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, tutte le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del trasferimento dei medesimi a Roma Capitale, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

3. Il Sindaco di Roma, Commissario delegato protempore, provvede entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta ufficiale*, a trasferire al Direttore di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore di cui al comma 2, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, può avvalersi delle strutture organizzative dell'Amministrazione Capitolina, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si provvede con le risorse disponibili sul bilancio di Roma Capitale.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, commi 8, 9, 10 e 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98, comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

7. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito del completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2013

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

13A05500

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 30 maggio 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA - TERRITORIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Palermo del giorno 16 maggio 2013.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono da un blocco del sistema informatico e pertanto l'Ufficio provinciale di Palermo non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Palermo, 30 maggio 2013

Il direttore regionale: PELLEGRINI

13A05508

DECRETO 30 maggio 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA - TERRITORIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Catania del giorno 16 maggio 2013.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono da un blocco del sistema informatico e pertanto l'Ufficio provinciale di Catania non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Palermo, 30 maggio 2013

Il direttore regionale: PELLEGRINI

13A05509

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 18 febbraio 2013.

Contratto di programma ANAS 2012 e aggiornamento e rimodulazione della delibera n. 62/2011. (Delibera n. 9/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, con il quale è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e che definisce il quadro delle priorità nell'ambito del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT);

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito – con modificazioni – nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e con il quale l'Ente nazionale per le strade è stato trasformato in Società per azioni con la denominazione di «ANAS Società per azioni» (da qui in avanti ANAS S.p.A.);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'articolo 76, trasferisce ad ANAS S.p.A., in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e s.m.i., fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del Codice civile per i beni demaniali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e visti in particolare i commi 1018 e seguenti dell'articolo 1, concernenti disposizioni relative alla Società ANAS S.p.A. che prevedono tra l'altro la corresponsione alla Società

di parte dei canoni provenienti dai pedaggi delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'articolo 19, comma 9-*bis*, ha recato ulteriori misure concernenti il canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A.;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'articolo 15, al fine di contenere gli oneri a carico dello Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria e per corrispettivi del contratto di servizio:

al comma 1 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione di pedaggi su autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell'Anas S.p.A. in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria e ai costi di gestione, ed è definito l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio;

al comma 2 autorizza l' ANAS S.p.A. in fase transitoria, sino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ad applicare una maggiorazione tariffaria presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS S.p.A. medesima, stazioni da individuare con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

al comma 4, lettere *a)* e *b)*, introduce integrazioni al canone annuo – corrisposto ad Anas S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della citata legge n. 296/2006 e dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 78/2009 – per un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica e differenziato tra le diverse classi di pedaggio;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato, tra l'altro, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che:

all'articolo 32, comma 1, prevede che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia istituito il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che le risorse del Fondo siano assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e siano destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A.;

all'articolo 36, prevede:

al comma 4 che entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia subentra ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data;

al comma 6 che entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. sottoscrivono la nuova Convenzione, concludendo il processo regolatorio riferito al passaggio in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della gestione delle concessioni autostradali;

Vista la Convenzione di concessione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. il 19 dicembre 2002, e in particolare l'articolo 5, ai sensi del quale i rapporti tra concessionario e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile a seguito della verifica annuale sull'attuazione;

Visti il Piano pluriennale della viabilità nazionale 2003-2012 e la delibera 18 marzo 2005, n. 4 (*G.U.* n. 165/2005), con la quale questo Comitato ha espresso il proprio parere in merito al suddetto Piano;

Visto il Contratto di programma 2003/2005, stipulato in data 25 maggio 2005 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS S.p.A., sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 maggio 2005, n. 72 (*G.U.* n. 244/2005), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 15 giugno 2005 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la delibera 20 luglio 2007, n. 64, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'accordo integrativo al Contratto di programma 2003-2005 (esercizio 2006);

Visto il Contratto di programma 2007 stipulato in data 30 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., previo parere favorevole di questo Comitato formulato con delibera 20 luglio 2007, n. 65, e che è stato successivamente approvato con decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 21 novembre 2007 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Considerato che in data 9 novembre 2007 questo Comitato ha preso atto dell'accordo tra l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., nel quadro del Contratto di programma 2007, per la finalizzazione dei fondi assegnati alla società dall'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222, e pari a 215 milioni di euro;

Visto il Contratto di programma 2008 stipulato in data 27 marzo 2008 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 27 marzo 2008, n. 23, e che è stato successivamente approvato con decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato il 4 aprile 2008 di concerto con il Mini-

stro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma 2009, sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 26 giugno 2009, n. 46 (*G.U.* n. 6/2010), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 568, emanato il 13 luglio 2009 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Visto lo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2010 sul quale questo Comitato si è espresso con delibera 22 luglio 2010, n. 65 (*G.U.* n. 3/2011), e che è stato poi approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 33, emanato il 1° febbraio 2011 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, (*G.U.* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) 2011-2013, e ha previsto come nuovo inserimento, solo per procedure, l'infrastruttura S.S. n. 291 della Nurra: Sassari – Alghero/aeroporto Fertilia;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 13 (*G.U.* n. 254/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2011, limitatamente alla parte investimenti, prendendo atto che la prestazione dei servizi cui era tenuta la Concessionaria per l'anno 2011 sarebbe stata disciplinata con contratto separato;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), con la quale questo Comitato ha assegnato risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011, a interventi viari di interesse nazionale, regionale e interregionale, di competenza di ANAS S.p.A ricompresi nel Piano nazionale per il Sud (PNS), approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2010;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 84 (*G.U.* n. 51/2012), con la quale questo Comitato, per il finanziamento dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., annualità 2010 e 2011, ha disposto l'assegnazione, a favore di ANAS S.p.A., dell'importo di 598 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 32 (*G.U.* n. 133/2012), con la quale questo Comitato, per il finanziamento del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., annualità 2012, ha disposto l'assegnazione, a favore di ANAS S.p.A., dell'importo di 300 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 100 milioni per il 2012, 62 milioni per il 2013, 40 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015, 48 milioni per il 2016, subordinando l'efficacia della assegnazione stessa alla stipula del relativo Contratto di programma per l'annualità 2012;

Considerato che in data 9 maggio 2011 è stato stipulato il contratto di programma per l'anno 2011 relativo alla parte investimenti e, in particolare, ad interventi di manutenzione straordinaria, integrazione/completamento di lavori in corso e contributi;

Considerato che in data 29 febbraio 2012 è stato stipulato l'atto di rettifica al contratto di programma 2011 – parte investimenti, al fine di recepire la diversa imputazione della copertura finanziaria del medesimo contratto di programma;

Considerato che con decreto interministeriale sono stati approvati il contratto di programma 2011 e l'atto di rettifica al medesimo contratto;

Vista la delibera 11 luglio 2012, n. 67 (*G.U.* n. 293/2012) con la quale questo Comitato ha espresso parere in merito allo schema di Atto aggiuntivo al Contratto di programma 2011 – Parte investimenti;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha rimodulato il finanziamento complessivo di 300 milioni di euro assegnato ad ANAS S.p.A. con la delibera n. 32/2012, secondo la seguente articolazione: euro 174.490.289 per il 2012, euro 28.596.851 per il 2013, euro 39.192.893 per il 2014, euro 9.710.646 per il 2015 ed euro 48.009.321 per il 2016;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, e ha confermato la inclusione nel Programma delle infrastrutture strategiche dell'infrastruttura denominata «S.S. n. 291 della Nurra»;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 8, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha ridotto di 50 milioni di euro l'assegnazione a favore del «Contratto di Programma Anas 2012», per l'annualità 2012, e assegnato il medesimo importo, per l'annualità 2012, ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, per il finanziamento degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798;

Vista la nota 10 maggio 2012, n. 17526, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'allegato schema di Contratto di programma 2012;

Viste le note 19 giugno 2012, n. 23211, e 25 giugno 2012, n. 23922, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione integra-

tiva rispetto a quella di cui alla sopracitata nota 10 maggio 2012;

Vista la nota 11 luglio 2012, n. 25710, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto propria la proposta di ANAS S.p.A. concernente la riassegnazione delle risorse eccedenti relative ad alcuni interventi finanziati con la sopracitata delibera n. 62/2011;

Vista la nota 11 luglio 2012, n. 2956, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della seduta dell'11 luglio 2012 del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella relativa delibera;

Considerato che questo Comitato, nella seduta dell'11 luglio 2012, con delibera n. 68, ha espresso il parere sul contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A – annualità 2012;

Considerato che la citata delibera n. 68/2012, inviata per il controllo preventivo di legittimità alla Corte dei Conti con nota 13 novembre 2012, n. 4597, è stata oggetto di rilievo da parte della suddetta Corte con nota 30 novembre 2012, n. 38891, e successiva istanza di ritiro da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 27 dicembre 2012, n. 5376;

Viste le note 28 gennaio 2013, n. 2872 e n. 2965, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato dell'argomento: «Contratto di programma Anas 2012, adozione di nuova delibera in sostituzione della delibera n. 68/2012» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Considerato che, con riferimento alla necessità manifestata dalla Corte dei Conti di:

identificare, in apposito allegato al predetto Contratto di programma Anas 2012, gli interventi oggetto del finanziamento di 300 milioni di euro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il citato allegato contenente le specifiche degli interventi;

confermare la strategicità dell'«itinerario Sassari – Alghero», anche denominata «S.S. n. 291 della Nurra», intervento compreso nel Piano per il Sud di cui alla delibera n. 62/2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inserito la predetta opera nell'8° Allegato infrastrutture alla DFP 2011-2013 e nel 10° Allegato infrastrutture al DEF 2012, sui quali questo Comitato ha dato parere positivo con le sopracitate delibere n. 81/2010 e n. 136/2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 15 febbraio 2013, n. 736, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che la medesima nota al punto 4B) raccomanda che, ai fini della adozione della prossima delibera di assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proponga a questo Comitato il reintegro in favore di ANAS S.p.A. della riduzione dell'importo di 50 milioni di euro per l'annualità 2012 disposta con la citata delibera n. 8/2013;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze

Premesso

che il Contratto di programma 2007 - piano degli investimenti 2007-2011, su cui questo Comitato ha espresso parere con delibera n. 65/2007, stipulato nelle more della sottoscrizione della citata «Convenzione unica», prevedeva obbligazioni contrattuali per il solo 2007 e una proiezione programmatica fino al 2011, sia di opere appaltabili, in quanto già coperte finanziariamente, sia di interventi cantierabili per i quali sarebbe stato necessario reperire le coperture finanziarie;

che negli anni successivi questo Comitato ha espresso parere sui contratti di programma 2008, 2009, 2010 e 2011, quest'ultimo con esclusione della parte servizi, e che i predetti aggiornamenti annuali del contratto si limitavano a riportare interventi e voci di spesa del solo anno di riferimento senza modificare le norme di carattere generale contenute nel contratto di programma 2007;

che ora l'orizzonte programmatico del piano degli investimenti 2007-2011 è concluso e si rende necessaria una ricognizione finale che dia evidenza, rispetto agli interventi programmati nel 2007, degli interventi avviati con indicazione dell'anno di avvio e dell'anno della prevista entrata in esercizio, degli interventi ultimati, degli interventi ancora non avviati;

che oltre alle risorse assegnate annualmente al Contratto di programma, per la realizzazione di opere e la «integrazione e manutenzione straordinaria di opere esistenti», questo Comitato ha assegnato risorse a favore di opere di competenza ANAS, incluse nel Programma delle infrastrutture strategiche e nel citato Piano nazionale per il Sud;

Prende atto

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in apposito allegato allo schema di contratto ha elencato gli interventi di competenza ANAS, inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche, attivati negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;

che, con riferimento agli interventi del Piano nazionale per il Sud finanziati con le risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla sopracitata delibera di questo Comitato n. 62/2011, sono emerse alcune differenze tra i valori di costo e di fabbisogno riportati nella suddetta delibera e gli analoghi valori indicati nella documentazione istruttoria allegata allo schema di contratto di programma trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che il Ministero istruttore ha fornito chiarimenti in merito e proposto di assegnare le risorse eccedenti relative agli interventi «SS 125 Tronco Tertenia-San Priamo 1° lotto 1° stralcio» e «SS 554 Asse attrezzato urbano – eliminazione degli svincoli a raso», rispettivamente, agli interventi «SS 131/125 bis Nuoro-Olbia-Santa Teresa di Gallura-Olbia-Palau» e «SS 554 adeguamento asse viario»;

che anche lo schema di contratto di programma all'esame, come i precedenti relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e 2011, parte investimenti, nel limitare la propria vigenza al 2012, conferma, per quanto non espressamente convenuto, la validità e l'efficacia del contratto 2007;

che lo schema regolamenta, per la parte investimenti, la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, integrazioni e completamenti di lavori in corso e contributi, per un importo complessivo di 300 milioni di euro;

che, in particolare, lo schema di contratto è così articolato:

interventi di manutenzione straordinaria: 170,8 milioni di euro,

interventi per integrazione e completamento di lavori in corso: 97,4 milioni di euro,

contributi a carico di ANAS S.p.A.: 31,8 milioni di euro;

che sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria da avviare nel 2013, previa verifica della consistenza delle risorse, ora stimate in 15 milioni di euro;

che la voce «integrazione e completamenti lavori in corso» include interventi per un valore complessivo di 2.012 milioni di euro e in particolare include gli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche «A3 Autostrada Salerno-Reggio Calabria – macrolotto 6 (piano di emergenza 2011)» e l'«itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i chilometri 9+800 e 44+400»;

che in particolare, con riferimento all'«itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i chilometri 9+800 e 44+400», è previsto l'importo aggiuntivo di 42,5 milioni di euro rispetto al costo – ribassato a seguito di aggiudicazione – di 499,6 milioni di euro, necessario a finanziare una perizia di variante tecnica per la quale ANAS S.p.A. prevede la sottoposizione a questo Comitato per l'approvazione ai sensi dell'articolo 169 del decreto legislativo n. 163/2006;

che la sopracitata delibera n. 32/2012 assegna, per la copertura finanziaria degli investimenti del contratto, 300 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al citato decreto-legge n. 98/2011, articolo 32, comma 1; ANAS S.p.A. stima in 15 milioni di euro le ulteriori risorse per la copertura finanziaria degli investimenti del contratto, a valere sulla legge n. 102/2009, articoli 19 e 19-*bis* e decreto-legge n. 78/2010, articolo 15, comma 4;

che la quota complessiva di tali risorse destinate a favore di investimenti localizzati nel Mezzogiorno, misurata sull'importo complessivo di 315 milioni di euro, è pari a 137,9 milioni di euro, pari a circa il 44 per cento del totale;

che lo schema di contratto, per la parte servizi, elenca i servizi da prestare nell'Allegato A, indicando le stesse tipologie (manutenzione e sicurezza, vigilanza, monitoraggio strade e infomobilità) indicate nel precedente contratto annualità 2011, riportando le finalità, la descrizione del servizio, le modalità e i termini di erogazione e precisando le sottocategorie in cui si articola ciascun servizio;

che ANAS S.p.A. ha quantificato in 629 milioni di euro, per il 2012 le risorse acquisite ai sensi del decreto-legge n. 78/2009, articolo 19 comma 9-*bis* ed integrate dal decreto-legge n. 78/2010, articolo 15, comma 4, a titolo di integrazione del canone annuo corrisposto ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge, n. 296/2006 e s.m.i., da riservare alla prestazione dei servizi;

che è stata trasmessa una tabella in cui la concessionaria fornisce stime sulla ripartizione territoriale e settoriale del suddetto importo complessivo destinato ai servizi, in funzione dei costi previsti, evidenziando che risulta riferito al Sud il 36 per cento dei costi, mentre, con riferimento alle tipologie di servizi, i costi risultano disaggregati, tra le varie sottocategorie, solo per la voce «manutenzione e sicurezza»;

che la Commissione paritetica tra il Ministero di settore e la concessionaria, prevista dal Contratto di programma 2007, ha assolto ai propri compiti solo con riferimento all'individuazione di indicatori relativi alle attività riferite agli investimenti di competenza della concessionaria stessa e che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha comunicato di avere concordato con ANAS di definire il sistema di indicatori per misurare la performance nell'erogazione dei servizi e di trasmetterlo a questo Comitato entro la fine del 2012;

che è confermata la validità dell'articolo 4 comma 1 del Contratto di programma 2010, che stabilisce che la concessionaria, oltre alle schede trimestrali previste dall'articolo 7 della convenzione di concessione, trasmetta al Ministero di settore bimestralmente, entro il 15 del

mese successivo al bimestre di riferimento, le relazioni sullo stato di avanzamento degli interventi su base regionale, riferiti sia ai «nuovi interventi» sia alle opere di straordinaria manutenzione programmate, in itinere o completate, fermo restando quanto è previsto in materia dalla convenzione vigente e dal Contratto di programma 2007;

Esprime

parere favorevole, anche ai fini dell'assolvimento della condizione prevista al punto 2 della citata delibera del Comitato n. 32/2012, in merito allo schema di Contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2012, nella stesura acquisita agli atti.

Delibera:

1. *Aggiornamento e rimodulazione della delibera n. 62/2011.*

1.1 L'importo di 15,24 milioni di euro, assegnato con la sopracitata delibera n. 62/2011 all'intervento «S.S. 125 Tronco Tertenia - San Priamo 1° lotto 1° stralcio», è riassegnato all'intervento «S.S. 131/125 bis Nuoro-Olbia-Santa Teresa di Gallura-Olbia-Palau».

1.2 L'importo di 26,30 milioni di euro, assegnato con la sopracitata delibera n. 62/2011 all'intervento «S.S. 554 Asse attrezzato urbano – eliminazione degli svincoli a raso», è riassegnato all'intervento «S.S. 554 adeguamento asse viario».

1.3 I dati relativi alle opere di competenza di ANAS S.p.A. inserite nelle tavole 7 e 8 dell'allegato 1 della delibera di questo Comitato n. 62/2011, aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e comprensivi delle rimodulazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

2. *Altre disposizioni.*

2.1 In occasione della sottoposizione a questo Comitato, per la formulazione del parere, dello schema di contratto di programma – annualità 2013, e nelle more del perfezionamento di quanto previsto all'articolo 1, comma 1018, della legge n. 296/2006, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà aggiornare questo Comitato sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con i contratti dal 2007 al 2012, individuati anche tramite l'indicazione del relativo CUP, ciò anche al fine di verificare l'utilizzo delle risorse disponibili in relazione agli interventi da concludere. Nella medesima occasione, il predetto Ministero deve presentare una relazione finale sul piano degli investimenti 2007-2011, poi prorogato al 2012.

2.2 L'assegnazione di 42,5 milioni di euro all'intervento «itinerario Agrigento-Caltanissetta» di cui alla tabella «integrazione e completamenti di lavori in corso» è condizionata alla approvazione da parte di questo Comitato della relativa variante al progetto definitivo ai sensi dell'articolo 169 del decreto legislativo n. 163/2006.

2.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere tempestivamente a questo Comitato il consuntivo 2012 relativo alle entrate percepite da ANAS S.p.A. in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 9-*bis*, della legge n. 102/2009, e il consuntivo dei proventi introitati, nel medesimo anno, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera *a)*.

2.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coerentemente con quanto disposto dall'articolo n. 36, comma 4, del citato decreto-legge n. 98/2011, è tenuto a rendicontare, relativamente a nove dodicesimi della annualità 2012, eventuali conguagli relativi ai costi di struttura in capo ad ANAS S.p.A.

2.5 La presente delibera sostituisce la sopracitata delibera n. 68/2012, che non avrà quindi ulteriore corso.

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a:

verificare che la concessionaria adempia agli obblighi previsti per la fase attuativa dal Contratto di programma 2007 e da considerare tuttora validi per le considerazioni esposte nella «presa d'atto» e persegua gli obiettivi generali indicati nell'occasione in tema di contenimento dei costi, di efficienza gestionale e di trasparenza;

trasmettere a questo Comitato, entro la fine del 2013, il sistema di indicatori per misurare la performance nell'erogazione dei servizi, unitamente alle fattispecie di inadempimento per cui prevedere sanzioni;

proporre a questo Comitato di reintegrare la riduzione di 50 milioni di euro a valere sulla annualità 2012 della assegnazione a favore di ANAS S.p.A. di cui alla citata delibera n. 32/2012, per la salvaguardia della laguna di Venezia, disposta con la citata delibera n. 8/2013, con un'assegnazione di pari importo a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge n. 98/2011.

Roma, 18 febbraio 2013

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 350

Allegato

Delibera n. 62/2011 – Rimodulazione"Tavola 7 "Autostrada Salerno – Reggio Calabria"

Competenza regionale	CIS	Tipo intervento	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno	note
Calabria	Autostrada Salerno-Reggio Calabria (completamento interventi in corso)	completamento	A3 Autostrada Salerno-Reggio Calabria	intera opera	3.586,9	3.369,8	217,1	217,1	0,0	

Delibera n. 62/2011 – Rimodulazione"Tavola 8. S.S. Olbia – Sassari"

Competenza regionale	CIS	Tipo intervento	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno	note
Sardegna	SS Sassari - Olbia	infrastrutturali	S.S. n. 199/597 Adeguamento al tipo B dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 0	intera opera	71,1	593,5	406,5	406,5	0,0	I costi sono stati definiti a seguito del completamento delle progettazioni. Le risorse disponibili comprendono 150 milioni stanziate nell'ambito del Piano di azione e coesione
			S.S. n. 199/597 Adeguamento al tipo B dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 1	intera opera	111,0					
			S.S. n. 199/597 Adeguamento al tipo B dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 2	intera opera	303,8					
			S.S. n. 199/597 Adeguamento al tipo B dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 3	intera opera						
			S.S. n. 199/597 Adeguamento al tipo B dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 4	intera opera						
			S.S. n. 199/597 Adeguamento al tipo B dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 5	intera opera	89,1					
			S.S. n. 199/597 Adeguamento al tipo B dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 6	intera opera	107,2					
			S.S. n. 199/597 Adeguamento al tipo B dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 7	intera opera	140,2					
			S.S. n. 199/597 Adeguamento al tipo B dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 8	intera opera	123,6					
			S.S. n. 199/597 Adeguamento al tipo B dell'itinerario Sassari - Olbia - Lotto 9	intera opera	50,9					
			itinerario Sassari - Olbia - Adeguamento ponte sul Rio Padrongianus	intera opera	3,3					
			Sassari - Alghero (Piano azione e coesione)	intera opera	106,0	25,0	81,0	0,0	81,0	Intervento non incluso tra quelli riportati nella delibera n. 62/2011 ma che può esssere considerato integrativo di questi ultimi: Con il finanziamento di cui al Piano di azione e coesione (25 milioni di euro) può essere realizzazto uno stralcio funzionale
	Totale				**1.106,0**	**618,5**	**487,5**	**406,5**	**81,0**	

Delibera n. 62/2011 - Rimodulazione" Allegato - Elenco infrastrutture strategiche interregionali e regionali" per la parte di competenza di Anas S.p.A.

Competenza regionale	CIS	Infrastruttura	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno	note
			S.S. n° 655 "Bradanica" Del Capo Posto - COMPLETAMENTO -	Intera opera	15,0	8,5	6,5	6,6	-0,1	
			S.S. n° 658 "Nuovo itinerario PZ-Melfi" - lavori di messa in sicurezza del tracciato stradalein tratti saltuari tra li chilimetro 0+000 e il chilometro 48+131 - 1° e 2° stralcio	stralcio	45,1	10,0	35,1	35,1	0,0	Con le risorse di cui alla delibera n. 62/2011 è possibile realizzare i primi due stralci dell'intervento per un costo complessivo di 45,1 milioni di euro
			S.S. n° 95 "Costruzione dello svincolo per l'abitato di Tito in località Nuvolese"	Intera opera	17,0	0,0	17,0	0,3	16,7	
			S.S. n° 95 "adeguamento svincolo per SATRIANO"	Intera opera	10,0	0,0	10,0	0,3	9,7	
			S.S. n° 95 "Tito-Brienza" - VI° Lotto "Variante di Brienza"	Intera opera	125,7	96,0	29,7	29,7	0,0	

Competenza regionale	CIS	Tipo intervento	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno	note
BASILICATA	Basilicata - Infrastrutture Stradali	Stradale	COMPLETAMENTO - costruzione del 1° Lotto, dalla S.S. 585 all'abitato di Lauria.	Intera opera	6,8	3,2	3,6	3,6	0,0	
			S.S. n° 18 "eliminazione pericolo di caduta massi (Maratea)"	Intera opera	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	
			S.S. "Strada Fondo Valle Sauro" - Corleto Perticara - S.P. Camastra 1°-2°-3° Lotto	Intera opera	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	
			Adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'Itinerario Basentano (compreso Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza) 1° e 2° stralcio	Intera opera	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	
			SALERNO-POTENZA-BARI: Tronco I: Valico di Pazzano: collegamento S.S. 407 – S.S. 96 bis (circa 21 km);	Intera opera	677,0	0,0	677,0	2,5	674,5	Costo aggiornato risultante dalle progettazioni in corso. Il finanziamento di cui alla delibera n. 62/2011 è finalizzato alle attività di progettazione
			MURGIA-POLLINO - tratto: Matera-Ferrandina-Pisticci	Intera opera				2,5		Costo aggiornato risultante dalle progettazioni in corso. Il finanziamento di cui alla delibera n. 62/2011 è finalizzato per 3,5 milioni di euro alle attività di progettazione e per 55,1 milioni di euro alla realizzazione di un ostralcio funzionale
			MURGIA-POLLINO - tratto: Basentana-SS. Sinnica (Pisticci-Tursi)	Intera opera	1.080,0	0,0	1.080,0	55,1	1.021,4	
			Gioia del Colle-Matera	Intera opera				1,0		
	Totale				**2.131,6**	**202,7**	**1.928,9**	**206,7**	**1.722,2**	
CALABRIA	SS182 - Trasversale delle Serre	SS 182 Trasversale delle serre	Tronco 1° - Lotto 1° - 1° Stralcio completamento: Vazzano	Intera opera	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	
			Tronco 2° - Lotto unico -Vazzano-Vallelonga	Intera opera	95,3	0,0	95,3	95,3	0,0	
			Tronco 5 - Lotto 4 - 1° Stralcio	Intera opera	36,1	0,0	36,1	36,1	0,0	
			Tronco 5 - Lotto 4 - 2° Stralcio	Intera opera	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	
			Tronco 5 - Lotto 5	Intera opera	33,7	0,0	33,7	33,7	0,0	
			SS 182 Trasversale delle Serre - Superamento del colle dello Scornari	Intera opera	14,4	0,0	14,4	14,4	0,0	
	Autostrada Jonica E90 (completamento interventi in corso)	Autostrada Jonica E90	SS 106 Jonica	Intera opera	433,7	393,7	40,0	40,0	0,0	
	Totale				**655,4**	**429,4**	**226,0**	**226,0**	**0,0**	
CAMPANIA	Campania - Opere viarie	viarie	Benevento-Caserta A1-Caianello-Grazzanise e variante di Caserta. Adeguamento a 4 corsie della SS 372 'Telesina' dal Km 0+000 al km 60+900.	Intera opera	572,1	482,1	90,0	90,0	0,0	Il costo dell'opera è pari a 572 milioni di euro.. Il finanziamento di cui alla delibera n. 62/2011 si riferisce alla integrazione del contributo pubblico previsto per la realizzazione dell'opera mediante finanza di progetto
			Potenziamento raccordo SA-AV SS 7 e SS 7bis primo lotto Mercato San Severino.	Intera opera	239,4	0,0	239,4	123,0	116,4	Costo aggiornato risultante dalle progettazioni in corso. E' possibile la realizzazione di uno stralcio funzionale del costo pari all'importo finanziato con la delibera n. 62/2011
	Totale				**811,5**	**482,1**	**329,4**	**213,0**	**116,4**	
MOLISE	Termoli-San Vittore	Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli)	Tratta A San Vittore-Campobasso	Intera opera	1.137,7	937,7	200,0	200,0	0,0	Il costo dell'opera è pari a 1137,7 milioni di euro.. Il finanziamento di cui alla delibera n. 62/2011 si riferisce alla integrazione del contributo pubblico previsto per la realizzazione dell'opera mediante finanza di progetto
	Totale				**1.137,7**	**937,7**	**200,0**	**200,0**	**0,0**	
PUGLIA	Puglia - Viabilità stradale	Viabilità stradale	Strada statale 172 dei Trulli : adeguamento e ammodernamento in sede ed in variante, costruzione della quarta corsia tra i Km 56 e 60,5 ed asse di penetrazione a Martina Franca	Intera opera	36,0	0,0	36,0	36,0	0,0	
			SS 7 TER SALENTINA - Itinerario Bradanico-Salentino - Tratto compreso tra S.S.V. Taranto Grottaglie e Manduria - Lavori di completamento funzionale del 3° Lotto- stralcio 2° e 3°	Intera opera	54,7	0,0	54,7	54,7	0,0	

Competenza regionale	CIS	Tipo intervento	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno	note
			SS 7 TER SALENTINA - Itinerario Bradanico Salentino. Lavori di ammodernamento del tronco Manduria - Lecce. Completamento funzionale della variante di San Pancrazio Salentino 1° Lotto - 2° Stralcio	Intera opera	50,4	0,0	50,4	50,4	0,0	
	Totale				**141,1**	**0,0**	**141,1**	**141,1**	**0,0**	
SARDEGNA	Sardegna - Trasporti	Trasporti	S.S.131 dal km 146,800 al km 209,462 (3°lotto omogeneo) (costo stimato 736 milioni) Progetto Definitivo	Intera opera	1.035,0	0,0	1.035,0	9,0	1.026,0	Costo aggiornato risultante dalle progettazioni in corso
			Adeguamento S.S. 125/131 bis Nuoro-Olbia-S.Teresa di Gallura-Olbia-Palau	Intera opera	279,0	129,0	150,0	58,2	91,8	Costo aggiornato risultante dalle progettazioni in corso. E' possibile la realizzazione di uno stralcio funzionale del costo pari all'importo finanziato con la delibera n. 62/2011, integrato con le eccedenze dell'intervento "S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 1° stralcio" (15,2 milioni di euro)
			S.S.125 Cagliari - Tortolì (Tronco Tertenia - Tortolì 4°lotto 2°stralcio)	Intera opera	32,8	13,8	19,0	19,0	0,0	
			S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 1° stralcio	Intera opera	54,8	30,0	24,8	24,8	0,0	Risorse eccedenti utilizzate per finanziamento "Adeguamento S.S. 125/131 bis Nuoro-Olbia-S.Teresa di Gallura-Olbia-Palau"
			S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 2° stralcio	Intera opera	90,0	40,0	50,0	50,0	0,0	
			S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Eliminazione degli svincoli a raso	Intera opera	139,9	110,5	29,4	29,4	0,0	Risorse eccedenti utilizzate per finanziamento "S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Adeguamento asse viario"
			S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Adeguamento asse viario	Intera opera	128,4	0,0	128,4	93,3	35,1	Costo aggiornato risultante dalle progettazioni in corso. E' possibile la realizzazione di uno stralcio funzionale del costo pari all'importo finanziato con la delibera n. 62/2011, integrato con le eccedenze dell'intervento "S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Eliminazione degli svincoli a raso" (26,3 milioni di euro)
	Totale				**1.759,8**	**323,3**	**1.436,5**	**283,7**	**1.152,8**	
SICILIA	Sicilia - Settore stradale	Gela-Agrigento-Trapani	SS 115 Variante nel tratto Trapani-Mazara Del Vallo compreso tra lo svincolo di Birgi sulla A29 dir e il collegamento alla SS115 al km 48+000 in corrispondenza dell'abitato di Mazara del Vallo. 1° stralcio funzionale Marsala sud (SS188-km 5+700) - Mazara del Vallo (SS115-km 48+400)	Intera opera	465,0	0,0	465,0	150,0	315,0	Costo aggiornato risultante dalle progettazioni in corso. E' possibile la realizzazione di uno stralcio funzionale del costo pari all'importo finanziato con la delibera n. 62/2011
		Nord-Sud Camastra-Gela	Lotto C1 dal km 51,2 della SS 117 a km 4,0 del tracciato in variante, incluso collegamento Leonforte	Intera opera	399,0	0,0	399,0	399,0	0,0	
			Variante di Nicosia B5	lotto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	contratto rescisso, intervento accorpato al successivo
			SS 117 Completamento ed integrazione lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra km 38,7 e 42,6 della SS117 centrale sicula in corrispondenza dello svincolo con la SS 120 e lo svincolo Nicosia Nord (rescissione lotti B5 Astaldi e B5 stralcio Intercantieri - Vittadello)	Intera opera	121,5	33,6	87,9	87,9	0,0	le risorse disponibili residuano dalle sciossioni contrattuali del lotto B5
		Ragusa-Catania	Adeguamento SS 514 Chiaramonte e SS 194 Ragusana (svincolo con SS 115 e SS 114)	Intera opera	815,4	597,7	217,7	217,7	0,0	
			SS284 Adeguamento Lotto 2° dal km 26+000 al km 30+000 (Bronte - Adrano)	Intera opera	54,5	0,0	54,5	54,0	0,5	Costo aggiornato risultante dalle progettazioni in corso

Competenza regionale	CIS	Tipo intervento	Intervento	Oggetto del finanziamento	Costo	Finanziamenti disponibili	Fabbisogno	Ass. presente delibera	Ulteriore fabbisogno	note
		stradale	Tangenziale S. Gregorio di Catania - Siracusa - Messa a norma	Intera opera	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	
			Tangenziale interna di Palermo intersecante fondo Luparello - raccordo al nuovo centro direzionale	Intera opera	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	
			SS 118 Ammodernamento del tratto compreso tra i comuni di Marineo e Corleone - Lotti 1-2 (tratto fino a Ficuzza)	Intera opera	84,6	0,0	84,6	85,0	-0,4	Costo aggiornato risultante dalle progettazioni in corso
	Totale				**1.959,9**	**631,3**	**1.328,6**	**1.013,6**	**315,1**	
Totale complessivo					**8.597,1**	**3.006,5**	**5.590,6**	**2.284,1**	**3.306,5**	
Totale generale interventi di competenza Anas					**13.290,0**	**6.994,8**	**6.295,2**	**2.907,7**	**3.387,5**	

Legenda

variazioni rispetto alla delibera n. 62/2011

13A05517

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Conferma con prescrizioni dell'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto «Aquila Phase 2 - sostituzione ed esercizio della nave Firenze FPSO per il trattamento di idrocarburi nel campo Aquila», ubicato nell'offshore adriatico a circa 40 km ad est della costa pugliese di Brindisi.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2013-0013889 del 13 giugno 2013 è stata confermata con prescrizioni l'esclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto "Aquila Phase 2 - sostituzione ed esercizio della nave Firenze FPSO per il trattamento di idrocarburi nel campo Aquila", ubicato nell'offshore adriatico a circa 40 km ad est della costa pugliese di Brindisi, già oggetto del provvedimento di esclusione n. DVA-2013-0011417 del 17 maggio 2013, presentato dalla società Eni S.p.A., con sede in piazzale Mattei n. 1, Roma;

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

13A05503

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Passignano sul Trasimeno.

Con decreto 10 aprile 2013 n. 4129, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 23 maggio 2013, reg. n. 4, foglio n. 365, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzione di terreno emerso dal Lago Trasimeno nel Comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) distinto al C.T. del Comune medesimo al foglio 41 particelle nn. 324, 1819.

13A05504

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Cotogno al Serio.

Con decreto 10 aprile 2013 n. 4131, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 23 maggio 2013, registro n. 4, foglio n. 362, èstato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo della roggia Mormorola nel comune di Cologno al Serio (Bergamo), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 9 particelle 8491, 8492, 8987, 8494.

13A05505

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clavaseptin» 250 mg e 500 mg compresse per cani.

Provvedimento n. 465 del 3 giugno 2013

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/V/0209/IB/004/G

Medicinale veterinario «CLAVASEPTIN» 250 mg e 500 mg Compresse per cani.

Confezioni: (A.I.C. n. 103747).

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. - Magny Vernois, B.P. 189 – F-70204 Lure (Francia).

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: estensione periodo validità del medicinale confezionato per la vendita (per le sole concentrazioni da 250 mg e 500 *mg)*.

Si autorizza, limitatamente alle confezioni del medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita da 24 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 3 anni

validità della mezza compressa: 12 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A05478

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enrodexil» 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Provvedimento n. 425 del 27 maggio 2013

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. IE/V/0264/001/IB/005

Medicinale veterinario «ENRODEXIL» 100 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e suini

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104419027

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104419015

Titolare A.I.C.: Industrial Veterinaria, S.A. con sede in Esmeralda, 19 – 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spagna.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB: eliminazione di una via di somministrazione e di una indicazione terapeutica con conseguente modifica dei tempi di attesa.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, esclusivamente per la specie bovina, l'eliminazione della via di somministrazione endovenosa e l'eliminazione di una indicazione terapeutica. Le modifiche suddette impattano sui seguenti punti del RCP e i corrispondenti paragrafi degli stampati illustrativi:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione:

eliminazione della seguente frase: «Bovini: Trattamento dei sintomi locali (infiammazione, qualità e quantità del latte) associati a mastiti acute o iperacute in bovini in lattazione, causate da E. coli.»

4.6 Reazioni avverse:

eliminazione della seguente frase: «Raramente possono verificarsi reazioni anafilattiche dopo somministrazione endovenosa.»

4.9 Posologia:

eliminazione della seguente frase: «Bovini: In presenza di mastiti da E.coli: somministrare per iniezione endovenosa lenta:

5,0 ml di per 100 Kg di peso corporeo (5 mg di enrofloxacina per Kg di peso corporeo) al giorno per 2 giorni.»

4.11 Tempi di attesa:

eliminazione della seguente frase: «Bovini (iniezione endovenosa)

Carne e visceri: 4 giorni

Latte: 72 ore».

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Bovini: (iniezione sottocutanea)

Carne e visceri: 13 giorni

Latte: 84 ore

Suini (iniezione intramuscolare)

Carne e visceri: 10 giorni

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A05481

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-148) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.